



# COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 45 del 31.07.2018

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento, denominato "Amministrazione Condivisa", sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **Trentuno** del mese di **LUGLIO** alle ore **11,00** e seguenti in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta **ordinaria** di (1) **apertura** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Licciardello Sonia	NO	10)	Bonaffini Salvatore	NO
2)	Donzi Antonio	SI	11)	Arcidiacono Maria Antonella	NO
3)	Bevacqua Danilo Rosario	SI	12)	Cundari Angelo	SI
4)	Cingari Carmelo	SI	13)	Costantino Alessandro Carmelo	NO
5)	Pietrocitto Rosa	SI	14)	Sapia Mario	SI
6)	Lo Turco Giancarlo	SI	15)	Sofia Valentina	SI
7)	D'Angelo Martina	SI			
8)	Amoroso Mario Enzo	SI			
9)	Galofaro Salvatore	NO			

<b>Presenti n. 10</b>	<b>Assenti n. 05</b>
-----------------------	----------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il **Geom. Danilo Bevacqua** Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**.

Consiglieri Comunali giustificati: **Galofaro Salvatore**.

Vengono scelti dal Presidente del Consiglio come scrutatori i Consiglieri: **Pietrocitto Rosa** – **Donzi Antonio** – **Sofia Valentina**.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Alle ore 11:56 rientra in aula il **Consigliere Licciardello** e i presenti risultano pertanto n. 11 (undici).

**Il Presidente** introduce il punto all'o.d.g. avente a oggetto: "Approvazione Regolamento, denominato Amministrazione Condivisa, sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani".

**Il vice Sindaco e Assessore Giardina**, nella qualità di proponente, chiede il rinvio della proposta stessa dal momento che la prima redazione del Regolamento in oggetto risale al 7 novembre 2016 e quindi necessita ormai di adeguamento visto il lungo lasso di tempo intercorso.

**Il Consigliere Sofia**, pur prendendo atto della richiesta di rinvio del punto, precisa che la proposta di deliberazione in oggetto è stata trasmessa lo scorso febbraio alla III Commissione consiliare competente, che ha trattato il punto in oggetto in diverse sedute. Approfitta dell'occasione odierna, vista l'assenza del proponente in tutte le suddette sedute, per dare comunicazione delle criticità riscontrate dalla Commissione stessa in relazione al Regolamento proposto e ai relativi contenuti, in particolare per quanto riguarda le previsioni organizzative, che sembrano di difficile concreta applicazione in considerazione della realtà dell'Ente, nonché la sovrapposizione con altri Regolamenti comunali già in vigore, quali quello relativo al baratto amministrativo e adotta un'aiuola. Sottolinea a tal proposito che, invece, non è stato ancora regolamentato l'impegno civico, utilizzato con progetti approvati a livello sperimentale dalla Giunta ormai in via ordinaria, ma non formalizzato con apposito Regolamento. Conclude quindi che la Commissione competente, dopo aver esaminato il Regolamento oggetto della discussione, ritiene necessario discutere delle criticità sopra sollevate e operare una ricognizione dei Regolamenti analoghi già vigenti al fine di semplificare l'intera materia.



# COMUNE DI GIARDINI NAXOS

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

### PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 7 del 19.02.2018

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento, denominato "Amministrazione Condivisa", sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

**COMPETENTE:** Settore IV

**PROPONENTE:** Vicesindaco

#### L'ASSESSORE

**Premesso che:**

- il principio di sussidiarietà orizzontale stabilito dall'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, così come modificata nel 2001, non solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di attività di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito di favorire tali iniziative;
- lo Statuto comunale riporta, agli artt. 1, 48, 49, tra gli obiettivi preminenti quello per cui il Comune incentiva e valorizza la partecipazione democratica dei cittadini per il benessere della collettività.

**Considerato che:**

- l'Amministrazione Comunale ha al suo attivo una buona esperienza amministrativa in tema di promozione della cittadinanza attiva, in forza di una tradizione di percorsi di coinvolgimento, confronti e progetti che rappresentano risposte concrete alla domanda di partecipazione alla vita pubblica espressa da società civile e cittadini;
- in forza al processo di avvicinamento dell'azione amministrativa verso i cittadini, che si sta sviluppando in numerosi Comuni d'Italia, anche l'AC di Giardini Naxos intende incrementare e favorire le pratiche di cittadinanza attiva;

- continuano ad arrivare richieste per le attività di sussidiarietà da parte di associazioni e cittadini in diversi ambiti, dall'educazione al verde, dal sociale al culturale, dalle piccole manutenzioni alla cura del territorio;
- sono stati già sottoscritti e realizzati dall'Amministrazione Comunale alcuni patti di sussidiarietà con la formula dell'Impegno Civico;

#### **Assunto che:**

- l'AC ha tra i propri obiettivi l'aggiornamento di alcuni testi regolamentari che ricomprendono molti degli ambiti di interesse della cittadinanza attiva, quali, ad esempio, la gestione e manutenzione di beni patrimoniali, la concessione di spazi ed immobili pubblici, gli interventi di volontariato, fino alla disciplina per la concessione di canoni ridotti ad enti ed associazioni;

#### **Verificato che:**

- sono numerosi i Comuni italiani che hanno aderito all'iniziativa promossa a livello nazionale dall'associazione Labsus -Laboratorio per la Sussidiarietà, che svolge un ruolo di coordinamento e raccolta di queste esperienze civiche italiane;
- In breve tempo, molti Comuni hanno già adottato, con ottimi risultati, il testo del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani", sotto la direzione scientifica dell'associazione Labsus-Laboratorio per la Sussidiarietà;
- sulla base di tali adesioni è stato possibile usufruire di un prezioso lavoro collettivo di rilievo nazionale, che consente oggi di porre in allegato a tale provvedimento, come parte integrale e contestuale, una proposta di regolamento frutto del lavoro di molte amministrazioni italiane che è stata adeguata al contesto amministrativo e cittadino del Comune di Giardini Naxos, denominato "Regolamento sull'Amministrazione Condivisa" ossia la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani del patrimonio comunale";

#### **Riconosciuto che:**

- le disposizioni contenute della suddetta proposta di regolamento sono state redatte anche sulla base di esperienze virtuose già realizzate in molti comuni italiani;
- tale testo contiene importanti elementi di innovazione e di semplificazione dei rapporti tra l'amministrazione ed i cittadini singoli e associati interessati a collaborare nella cura dei beni comuni;
- il regolamento in oggetto mira a dare piena attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale stabilito dalla Costituzione, riconoscendo nel modello dell'amministrazione condivisa la modalità ordinaria di rapporto tra il Comune di Giardini Naxos, in tutte le sue articolazioni, ed i cittadini singoli e associati;
- l'attuazione del principio di sussidiarietà si realizza primariamente attraverso accordi pattizi sostenibili, stabili e di lungo termine tra cittadini ed amministrazione dove competenze, impegni, funzioni degli uni e dell'altra sono declinati in maniera trasparente e comprensibile;

- l'articolo 118, comma 1 della Costituzione attribuisce in via di principio ai Comuni tutte le funzioni amministrative e l'articolo 1, comma 1 bis della legge 241/1990 dispone che "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente";
- ai Comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

#### **Ritenuto**

- pertanto necessario che il Comune di Giardini Naxos si doti di un regolamento, che consenta la stipulazione di forma pattizie, al fine di facilitare i cittadini nell'applicazione del modello dell'amministrazione condivisa di beni comuni urbani in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, come già dichiarato nel patto sperimentale del progetto "Impegno Civico";
- necessario esprimersi attivamente attraverso anche nuovi progetti di sperimentazione di nuove modalità di coinvolgimento della società civile e della cittadinanza desiderose di impegnarsi per lo svolgimento di attività sussidiarie di interesse generale;

#### **Dato atto che:**

- l'articolo 24 del decreto-legge 133 del 12 settembre 2014, (cd. "Sblocca Italia"), come convertito in Legge 164 dell'11 novembre 2014, riportante "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio", stabilisce la possibilità per i Comuni di deliberare i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati e le riduzioni o esenzioni di tributi per lo svolgimento di attività sussidiarie di interesse generale, per periodi limitati, da parte di raggruppamenti di cittadini costituiti in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute;

**Accertato** che la competenza a deliberare sulla Delibera in oggetto appartiene al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lvo 18, agosto 2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere ex articolo 49 del D.Lvo medesimo, allegato al presente atto, quale parte integrante, da parte dei Responsabili dei servizi interessati;

#### **Visi:**

- il D.Lvo 267/2000;
- l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;
- lo Statuto Comunale;

#### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il testo del "Regolamento Amministrazione Condivisa, sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani", in allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare atto che l'approvazione del regolamento non comporta alcuna spesa per il Comune;
- demandare al responsabile del IV Settore gli atti gestionali discendenti dal presente atto;
- inviare copia del presente atto ai Responsabili dei servizi interessati;

- avviare il percorso sperimentale del modello dell'amministrazione condivisa nel Comune di Giardini Naxos;
- prevedere una sperimentazione annuale decorrente dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con l'illustrazione in Consiglio comunale, entro un mese dalla scadenza, degli esiti della sperimentazione stessa;
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

*Dalla Residenza Municipale 12 febbraio 2018*

Il Responsabile del Procedimento



Il Proponente  
Vicesindaco





**COMUNE DI GIARDINI NAXOS**  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**Regolamento**

sulla

**"Amministrazione Condivisa"**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

- Articolo 1 -Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Articolo 2 -Definizioni
- Articolo 3 -Principi generali
- Articolo 4 -I cittadini attivi
- Articolo 5 -Patto di collaborazione
- Articolo 6 -Disposizioni generali
- Articolo 7 -Patti di collaborazione ordinari
- Articolo 8 -Fatti di collaborazione complessi
- Articolo 9 -Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici
- Articolo 10 -Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
- Articolo 11 -Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- Articolo 12 -Agevolazioni
- Articolo 13 -Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Articolo 14 -Formazione
- Articolo 15 -Autofinanziamento
- Articolo 16-Comunicazione di interesse generale
- Articolo 17 -Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
- Articolo 18 -Formazione per prevenire i rischi
- Articolo 19-Riparto delle responsabilità
- Articolo 20 -Tentativo di conciliazione
- Articolo 21 -Clausole interpretative
- Articolo 22 -Entrata in vigore e sperimentazione
- Articolo 23 -Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa
- Articolo 24 -Disposizioni transitorie

(Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni patrimoniali Comunali, come già iniziato in via sperimentale con il progetto "Impegno Civico" e dando così attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni patrimoniali richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione della Amministrazione Comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) **Beni patrimoniali comunali (o beni comuni urbani)**: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
  - b) **Comune o Amministrazione**: il Comune di Giardini Naxos nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
  - c) **Cittadini attivi**: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, compresi giovani della Consulta o figure/Enti Istituzionali (Consiglio, Giunta) che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni patrimoniali comunali ai sensi del presente regolamento.
  - d) **amministrazione condivisa**: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
  - e) **Proposta di collaborazione**: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
  - f) **Patto di collaborazione**: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.
  - g) **Cura in forma condivisa**: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività ed integrazione;
  - h) **Gestione condivisa**: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
  - i) **Rigenerazione**: interventi volti al recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
  - j) **Spazi pubblici**: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, villette, monumenti, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3  
(Principi generali)

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) **Publicità e trasparenza:** l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) **Responsabilità:** l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

e) **pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

f) **Sostenibilità:** l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

g) **Proporzionalità:** l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

h) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

i) **Informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

j) **Autonomia civica:** l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

k) **prossimità e territorialità:** l'amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

#### Art. 4

#### (I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni patrimoniali comunali e la realizzazione di nuove opere, intese quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.

5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

#### Art. 5

#### **(Patto di collaborazione)**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali)

f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;

g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;

h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;

i) le cause, le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;

l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;

j) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Art. 6  
(Disposizioni Generali)

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.

2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.

3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua un'unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, denominata Ufficio per l'amministrazione condivisa (d'ora innanzi Ufficio):

- a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
- b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
- c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
- d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.

4. L'Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma può avvalersi di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune maggiormente interessate.

Art. 7  
(Patti di collaborazione ordinari)

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.

2. Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

4. L'Ufficio identifica entro 15 giorni il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

6. Nel caso in cui il Dirigente responsabile resti inerte, il Dirigente dell'Ufficio dell'amministrazione condivisa, anche su istanza dei cittadini attivi interessati, diffida il Dirigente responsabile a

concludere il procedimento entro ulteriori 7 giorni, scaduti i quali il Dirigente dell'Ufficio dell'amministrazione condivisa avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra dirigente responsabile e cittadini attivi per raggiungere un'intesa che preveda anche l'adeguamento del patto ordinario.

#### Art. 8

##### (Patti di collaborazione complessi)

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'Ufficio che pubblica sul portale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione, che svolge entro 30 giorni dalla presentazione della proposta l'attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.
5. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l'Ufficio o il dirigente delegato competente può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso un'assemblea dei beni comuni.
7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
8. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entro ulteriori 30 giorni.
9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

#### Art. 9

##### (Cura, rigenerazione, e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici)

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
9. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.
10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

#### Art. 10

##### **(Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno)**

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
  - a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
  - b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
  - c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
  - d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

#### Art. 11

##### **(Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)**

1. Ai sensi dell'articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164, il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.

2. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone del Regolamento C.O.S.A.P. (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento C.O.S.A.P. e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) si tratti di iniziative occasionali;

b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

5. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

#### Art. 12

#### (Agevolazioni)

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.

2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

#### Articolo 13

#### (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe. 3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

#### Articolo 14

#### (Formazione)

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.
2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

#### Articolo 15 (Autofinanziamento)

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

#### Articolo 16 (Comunicazione di interesse generale)

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
  - a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
  - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
  - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

#### Articolo 17 (Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
  - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
  - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili ed utilizzate.

#### Articolo 18

##### **(Formazione per prevenire i rischi)**

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro a utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza e da mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
3. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

#### Articolo 19

##### **(Riparto delle responsabilità)**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

#### Articolo 20

##### **(Tentativo di conciliazione)**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

#### Articolo 21

##### **(Clausole interpretative)**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla

possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

**Articolo 22**  
**(Entrata in vigore e sperimentazione)**

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.

**Articolo 23**  
**(Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa)**

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

**Articolo 24**  
**(Disposizioni transitorie)**

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
Citta Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 18.02.2018

Oggetto: Approvazione Regolamento, denominato "Amministrazione Condivisa", sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE.

Giardini Naxos, 16/02/18



Il Responsabile del IV Settore

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e dell'art. 147 bis del D.Lvo N. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € \_\_\_\_\_ sull'intervento \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ del bilancio Comunale.

Giardini Naxos, 19/2/18



Il Responsabile del II Settore

Dott. Mario Cavallaro

Sabine Jelenc

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


**Il Consigliere Anziano**

(Avv. S. Licciardello)



**Il Presidente del Consiglio**

(Geom. D. Bevacqua)



**Il Segretario Comunale**

(Dott.ssa Roberta Freni)





Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal \_\_\_\_\_ perché immediatamente eseguibile;

**Istruttore Amministrativo**

**Il Segretario Generale**  
**- Dott.ssa Roberta Freni -**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

[ ] è divenuta esecutiva il giorno

[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

**Istruttore Amministrativo**

**Il Segretario Generale**  
**- Dott.ssa R. Freni -**